

FAQ V Conto Energia

GSE

Gestore dei Servizi Energetici

by BibLus-net

Come si calcola il 1° semestre di applicazione del Quinto Conto Energia?

L'AEEG ha fissato, con propria delibera del 12 luglio 2012, il 27 agosto quale data di decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal DM 5 luglio 2012 (quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della delibera).

Il primo semestre di applicazione del Decreto decorre dal 27 agosto 2012 e si concluderà il 26 febbraio 2013.

E' possibile spostare un impianto e/o modificarne la configurazione?

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante (articolo 5, comma 7 del DM 5 luglio 2012).

Eventuali modifiche apportate alla configurazione dell'impianto, operando sullo stesso sito ove l'impianto è ubicato, devono essere comunicate in via preventiva al GSE.

Nel caso in cui le modifiche comportino una riduzione della tariffa incentivante, il GSE riconoscerà la nuova tariffa, in misura inferiore rispetto a quella precedentemente determinata, a decorrere dalla data di completamento dell'intervento fino al termine del periodo di incentivazione. Le modifiche non possono, in ogni caso, comportare un incremento della tariffa incentivante.

E' fatto salvo, al riguardo, il potere del GSE di revocare gli incentivi qualora le modifiche dovessero comportare il venir meno di uno dei requisiti previsti dal Decreto per l'accesso alle tariffe incentivanti.

Il Decreto prevede delle agevolazioni per le Pubbliche Amministrazioni?

Accedono alle tariffe del DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni il cui Soggetto Responsabile è la Pubblica Amministrazione stessa o un soggetto terzo cui è conferito un diritto reale o personale di godimento, che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche almeno alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per tutto il periodo di incentivazione. Accedono alle tariffe del DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) senza l'obbligo di iscrizione al Registro gli impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, i cui soggetti responsabili siano le pubbliche Amministrazioni stesse, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 50 ML€.

Si può richiedere la cessione del credito derivante dalle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia?

Sì. Le modalità di richiesta sono indicate sul sito internet del GSE nella pagina web [Cessione dei crediti fotovoltaico](#)

Qual è il termine per l'entrata in esercizio di un intervento di potenziamento iscritto al Registro in posizione utile?

Fermo restando che, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, l'intervento di potenziamento può essere eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, la porzione di impianto potenziante deve entrare in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria.

Qual è il termine per l'entrata in esercizio delle sezioni di un impianto multisezione iscritte al Registro in posizione utile?

Le sezioni di un impianto multi sezione iscritte al Registro in posizione utile devono entrare in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria ed entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.

Qual è l'ambito di applicazione del divieto di cessione di cui all'art. 4, comma 11 del Decreto?

Il divieto si applica sia alla cessione in forma diretta, mediante trasferimento dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, sia alla cessione

in forma indiretta, mediante il trasferimento di partecipazioni sociali o mediante operazioni che incorporino tra gli asset l'impianto (fusioni, incorporazioni).

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione dell'intero capitale sociale della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e, pertanto, la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione al Registro e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

È possibile realizzare un impianto fotovoltaico di potenza inferiore rispetto a quella dichiarata in fase di iscrizione al Registro senza perdere il diritto di accesso alle tariffe incentivanti?

Il Soggetto Responsabile che realizzi un impianto di potenza inferiore a quella iscritta e ammessa al Registro è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio e si intende rinunciatario della quota parte di potenza non installata, purché tale riduzione di potenza non sia oggetto di una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo in base al quale si è acquisita l'ammissione in graduatoria, derivandone la decadenza dell'iscrizione al Registro. In caso di variante sostanziale, infatti, il titolo autorizzativo verrebbe a modificarsi unitamente ai dati dichiarati in sede di iscrizione al Registro, quali ad es. data di rilascio del titolo, potenza, tipologia installativa, etc.

È possibile realizzare un impianto fotovoltaico di potenza superiore rispetto a quella dichiarata in fase di iscrizione al Registro senza perdere il diritto di accesso alle tariffe incentivanti?

No, la potenza dell'impianto non può superare quella iscritta al Registro.

Cosa si intende per "impianto realizzato su edificio"?

Secondo la definizione riportata alla lettera g), comma 1, dell'articolo 2 del DM 5 luglio 2012, per "impianto fotovoltaico realizzato su edificio" s'intende un impianto i cui moduli sono posizionati su un edificio secondo le modalità individuate nell'Allegato 2. Ne consegue che devono essere rispettate due condizioni:

l'impianto deve essere installato su un edificio, come definito nel D.P.R. 412/93;
le modalità d'installazione devono essere conformi a quanto indicato nell'Allegato 2 al Decreto e nell'Appendice C delle Regole applicative del Quinto Conto Energia, pubblicate dal GSE.

Tutte le strutture (compresi i fabbricati rurali), in linea con la definizione di edificio di cui al D.P.R. 412/93, che presuppone un volume chiuso, rientrano tra i manufatti per i quali è possibile accedere alle tariffe "su edifici", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Nel caso in cui un impianto mono-sezione sia installato su più edifici, dotati di Attestato di certificazione energetica, qual è la classe energetica cui fare riferimento?

Ai fini della Richiesta di iscrizione al Registro è necessario dichiarare la classe energetica inferiore. In ogni caso, all'atto della richiesta di incentivazione, è necessario caricare nella sezione "Allegati" dell'applicazione FTV-SR i file digitali relativi a ciascun Attestato di certificazione energetica.

Per gli impianti installati su edificio è necessario produrre l'Attestato di certificazione energetica?

L'attestato di certificazione energetica, in corso di validità, deve essere allegato alla richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, solo nel caso di impianti fotovoltaici installati su edificio che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) comma 8, articolo 7 del Decreto.

Si specifica, al riguardo, che non può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario.

Per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit/amianto è necessario produrre l'attestato di certificazione

energetica?

No, ad eccezione del caso in cui, in ordine ai criteri di priorità per l'iscrizione al Registro, sia stato dichiarato che la sostituzione dell'eternit riguarda la copertura di un edificio dotato di attestato di certificazione energetica (art. 4, comma 5, lett. a).

È possibile richiedere, per il medesimo impianto, la maggiorazione della tariffa per impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit e/o amianto e la maggiorazione per l'utilizzo di moduli e inverter realizzati in un paese dell'Unione Europea?

Sì, per impianti realizzati su edificio, le maggiorazioni delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 lettere a) e b) dell'articolo 5 sono tra loro cumulabili.

L'intervento di Smaltimento dell'eternit e/o dell'amianto deve essere necessariamente contestuale all'installazione dell'impianto?

L'intervento di smaltimento dell'eternit e/o dell'amianto deve essere stato effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico (e successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto). Per tenere conto dell'avvicendamento normativo intervenuto tra il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) e il Decreto (quinto Conto Energia), il premio sarà riconosciuto anche agli interventi di sostituzione di eternit/amianto avviati tra il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011) e il 27 agosto 2012, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture di eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

A quale tariffa incentivante accedono gli impianti asserviti a edifici destinati ad attività produttive non soggetti all'obbligo di certificazione energetica?

Alle tariffe incentivanti per "impianti su edificio", a condizione che l'edificio sia conforme alla definizione di edificio indicata nel D.P.R. 412/93 e che siano rispettate le modalità d'installazione riportate nell'Allegato 2 al Decreto e nell'Appendice C delle Regole applicative del Quinto Conto Energia, pubblicate dal GSE.

Se un impianto fotovoltaico è fisicamente installato su un edificio, ma asservito alle utenze di un altro edificio, per quale dei due edifici è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?

È necessario produrre l'Attestato di certificazione energetica per l'edificio sul quale è fisicamente installato l'impianto fotovoltaico.

Un impianto fotovoltaico "su edificio" che non rispetta i requisiti di cui all'Allegato 2 del Decreto accede alle tariffe incentivanti per "altri impianti fotovoltaici"?

Può accedere alle tariffe per "altri impianti fotovoltaici" nel solo caso in cui rientri in una delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 8, lettere d) o f).

L'Attestato di certificazione energetica deve tener conto del contributo dell'impianto fotovoltaico?

L'attestato di certificazione energetica non deve tener conto del contributo dell'impianto fotovoltaico solo ai fini dell'invio della richiesta di iscrizione al Registro.

Dove posso trovare la lista dei software idonei alla redazione dell'Attestato di certificazione energetica?

Sul sito internet del "[Comitato Termotecnico Italiano](#)" (CTI) è presente la lista aggiornata dei software idonei alla redazione dell'Attestato di certificazione energetica in conformità alle linee guida nazionali per la certificazione energetica per gli edifici, ad esclusione quelli adottati dalle singole Regioni e Province Autonome che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE in materia di efficienza energetica.

Per un impianto fotovoltaico realizzato su un edificio e asservito all'utenza di una delle unità immobiliari che lo compongono, è sufficiente l'Attestato di certificazione energetica della singola unità immobiliare?

Sì.

Qualora, invece, l'impianto è asservito ad un utenza comune, è necessario l'Attestato di certificazione

energetica dell'intero edificio o di tutte le unità abitative che lo compongono.

Per un edificio di nuova costruzione è valida la certificazione energetica rilasciata in fase di progetto?

All'atto dell'iscrizione di un impianto al Registro può essere dichiarata una stima della classe energetica di un edificio in fase di realizzazione. Si rammenta, però, che qualora l'edificio, come realizzato, dovesse presentare una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata e il Soggetto Responsabile, stimando una classe energetica superiore, avesse conseguito un vantaggio in termini di priorità nell'iscrizione al Registro, l'impianto decadrebbe dalla graduatoria. L'edificio, in ogni caso, deve essere completato e dotato di attestato di certificazione energetica almeno alla data della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.

L'Attestato di certificazione energetica deve essere completo della dichiarazione, da parte del soggetto certificatore, di imparzialità di giudizio?

Gli Attestati redatti in conformità alle Linee guida nazionali devono prevedere la dichiarazione inerente al rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato III, punto 2.3. del D.lgs. 115 del 2008. Per le Regioni che utilizzano un proprio modello, si rimanda alle singole procedure Regionali.

Cosa si intende per “produzione netta consumata in sito”?

E' la differenza, se positiva, tra la produzione netta di un impianto fotovoltaico (o di una sezione di impianto), ovvero la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica e l'energia effettivamente immessa in rete. Non è necessario che il soggetto responsabile che percepisce il “premio sulla produzione netta consumata in sito” corrisponda con il soggetto che effettivamente consuma l'energia elettrica prodotta dall'impianto, fermo restando l'univocità del punto di connessione alla rete sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica e quanto indicato nell'atto 54/07 dell'AEEG.

Come è calcolata la “produzione netta immessa in rete” per l'erogazione della tariffa Omnicomprensiva?

La “produzione netta immessa in rete” è il valore minimo tra la “produzione netta di energia elettrica” e “l'energia elettrica effettivamente immessa in rete”.

Per determinare la “produzione netta di energia elettrica” i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, da applicare alla produzione lorda di energia elettrica, sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda.

Per “energia elettrica effettivamente immessa in rete” s'intende l'energia elettrica immessa nella rete comunicata dal Gestore di Rete al GSE.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Paragrafo 5 - “Erogazione degli incentivi” delle “Regole Applicative per l'iscrizione ai Registri e il riconoscimento delle tariffe incentivanti”.

Si possono richiedere gli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia se sono state richieste o sono state già riconosciute detrazioni fiscali?

No. Ai sensi del DM 5 luglio 2012 è possibile richiedere detrazioni fiscali solo in alternativa al Conto Energia.

Gli impianti che accedono agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia possono usufruire anche del ritiro dedicato o dello scambio sul posto?

No. Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono alternative allo scambio sul posto, al ritiro dedicato e alla cessione al mercato per i soli impianti con potenza fino a 1 MW, fatto salvo quanto già precisato in caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto.

I soggetti responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto devono disdire eventuali convenzioni in atto all'atto della richiesta di incentivo.

In caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto, a quali meccanismi di incentivazione accede la nuova Unità Produttiva (UP)?

La nuova UP accede alla tariffa omnicomprensiva di cui agli allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012, se la potenza complessiva dell'impianto non è superiore a 1 MW.

Se la potenza complessiva dell'impianto è superiore a 1 MW, la nuova UP accede ad un incentivo che è pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa omnicomprensiva di cui agli allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012 e il prezzo zonale orario dell'energia, e accede obbligatoriamente al mercato libero per la vendita dell'energia elettrica.

In caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto, è possibile mantenere attiva la convenzione di ritiro dedicato per la parte di impianto preesistente?

Sì

In caso di potenziamento è possibile mantenere attiva la convenzione di scambio sul posto per la parte di impianto preesistente?

Per la parte d'impianto preesistente, per la quale non è stata presentata richiesta di accesso alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia, è possibile continuare a beneficiare degli incentivi già riconosciuti in Conto Energia e mantenere attiva l'eventuale convenzione di scambio sul posto, fermo restando il rispetto del vincolo di potenza complessiva dell'impianto, a seguito dell'intervento di potenziamento, fino a 200 kW. Per la nuova Unità Produttiva, se la potenza complessiva dell'impianto è superiore a 200 kW, la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia comporta la contestuale disdetta della convenzione di scambio sul posto eventualmente in essere sulla parte d'impianto preesistente.

In caso di realizzazione di una nuova sezione di impianto è possibile mantenere attiva la convenzione di scambio sul posto per la parte di impianto preesistente?

Sì, è possibile continuare a beneficiare degli incentivi già riconosciuti in Conto Energia e mantenere attiva l'eventuale convenzione di scambio sul posto per la parte d'impianto preesistente per la quale non è stata presentata richiesta di accesso alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia. Per la nuova Unità Produttiva, se la potenza complessiva dell'impianto è superiore a 200 kW, la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia comporta la contestuale disdetta della convenzione di scambio sul posto eventualmente in essere sulla parte d'impianto preesistente.

Quali sono i requisiti previsti per i moduli fotovoltaici nel caso di impianti che richiedono l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 luglio 2012?

I requisiti relativi ai moduli fotovoltaici, utilizzati per la realizzazione degli impianti per cui è richiesta l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 luglio 2012, sono:

conformità dei moduli alle normative tecniche di settore: CEI-EN 61215 (moduli in silicio cristallino) o CEI-EN 61646 (moduli in film sottile) o CEI-EN 62108 (moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione) e CEI-EN 61730 (Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1 e 2);

controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, con riferimento alle norme CEI-EN 61215/61646/62108, relativamente allo stabilimento di produzione dei moduli fotovoltaici.

conformità del sito produttivo dei moduli fotovoltaici, oggetto dell'ispezione di fabbrica, ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro);

garanzia di dieci anni contro i difetti di fabbricazione dei moduli rilasciata dal produttore dei moduli fotovoltaici;

adesione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici ad un Consorzio/Sistema per il riciclo a fine vita dei moduli installati per la realizzazione dell'impianto.

Un Certificato di Conformità alla normativa tecnica di settore (CEI-EN 61215/61646/62108) in cui vengono specificati: marca, modello, potenza del modulo ed sito produttivo con l'indicazione di

factory inspection eseguita in base a procedure interne dell'organismo certificatore, può ritenersi conforme, anche in mancanza della regola sequenziale, ai fini del rispetto del requisito, previsto per i produttori di moduli fotovoltaici, relativo al controllo del processo produttivo in fabbrica?

Un Certificato di conformità alle normative tecniche di settore in cui sia evidente l'esecuzione dell'ispezione di fabbrica nei siti di produzione dei moduli installati per la realizzazione dell'impianto, al fine di verificare il rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati in riferimento alle norme CEI-EN 61215/61646/62108 può ritenersi conforme al relativo requisito previsto dal DM del 5 luglio 2012. In tal caso, qualora non sia presente una regola sequenziale che permetta di identificare univocamente lo stabilimento produttivo dei moduli utilizzati per la realizzazione dell'impianto, devono essere riportati sul suddetto certificato di conformità tutti i siti di produzione di tale modello di modulo fotovoltaico.

Quali sono le certificazioni richieste per gli inverter fotovoltaici nel caso di impianti che richiedono l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 luglio 2012?

È necessario inviare un certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi di tale processo produttivo e dei materiali utilizzati si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, previste dalla norma CEI 0-21, per impianti collegati alla rete BT, e dalla norma CEI 0-16, per impianti collegati alla rete MT/AT, su tutti gli stabilimenti di produzione dell'inverter oggetto della certificazione.

Qualora non sia stato ancora emesso il Rapporto di prova del laboratorio che ha effettuato le prove di tipo sull'inverter utilizzato per la realizzazione dell'impianto, (così come previsto dalla normativa CEI-021, per impianti collegati alla rete BT e CEI 0-16 per impianti collegati alla rete MT/AT) è possibile presentare una Dichiarazione di conformità alle suddette norme rilasciate da parte del produttore dell'inverter?

No. Infatti, posto che la verifica da effettuare è che sia stato eseguito il controllo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi del processo produttivo e dei materiali utilizzati si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, occorre presentare un certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica. Tale documento deve essere correlato alle prove di tipo e in particolare alla descrizione del processo produttivo e dei materiali, contenuta nel Rapporto di prova, rilasciato dal Laboratorio di prova accreditato che ha effettuato le prove di tipo. Nel caso di assenza di quest'ultimo e fino al 31 dicembre 2012, la Factory Inspection potrà essere rilasciata sulla base di una dettagliata descrizione del processo produttivo e dei materiali utilizzati per l'inverter in oggetto, fornita all'Organismo di Certificazione da parte del Costruttore.

Qualora per i moduli fotovoltaici installati per la realizzazione dell'impianto, le certificazioni richieste, ai sensi del DM 5 luglio 2012, risultino scadute o a breve scadenza, è possibile ugualmente accedere alle tariffe incentivanti?

I moduli fotovoltaici possono essere utilizzati per la realizzazione degli impianti che richiedono l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 luglio 2012 anche successivamente alla data di scadenza della certificazioni purché siano stati prodotti entro il periodo di validità dei certificati.

Quali impianti possono accedere al Quarto Conto Energia?

Possono accedere agli incentivi del Quarto Conto Energia gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31/05/2011 e fino al 31/12/2016, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.

Cosa si intende per "piccoli impianti"?

I "piccoli impianti" sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli "altri impianti" fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, la dizione della norma "edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche" è da intendersi

nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione del Soggetto Responsabile (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento).

Gli impianti fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti "su edifici" ma sono considerati altri impianti.

Cosa si intende per "grandi impianti"?

I "grandi impianti" sono gli "impianti realizzati su edifici" che hanno una potenza superiore a 1.000 kW, gli "altri impianti fotovoltaici" con potenza superiore a 200 kW o entro i 200 kW ma non operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici diversi da quelli realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

Esiste un limite di potenza incentivabile?

L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare al 2016 è stabilito in 23.000, MW corrispondente ad un costo indicativo cumulato massimo annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 Mld €.

Sono stati introdotti dei limiti di incentivazione calcolati sulla base del costo indicativo annuo degli incentivi (limiti di costo annui). Per gli anni 2011 e 2012 i "grandi impianti" accedono agli incentivi nei limiti di costo annui stabiliti e necessitano di iscrizione al Registro per essere ammessi all'incentivazione. Si precisa che per gli anni 2011 e 2012 non è previsto alcun limite di costo per i "piccoli impianti". A partire dal 2013 e sino al 2016 è previsto che, sia per i "piccoli impianti" sia per i "grandi impianti", il superamento dei limiti di costo non limiti l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determini una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

Che cos'è il costo indicativo cumulato?

Il DM 5 maggio 2011 definisce il costo indicativo cumulato degli incentivi come la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei precedenti Conti Energia nonché quelli ammessi ai benefici di cui alla Legge 129/10, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua o effettiva - laddove disponibile - o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile.

Il GSE come calcola il costo indicativo annuo riferito a un singolo impianto?

Per la determinazione del "costo indicativo annuo" riferito ad un singolo impianto il GSE utilizzerà i dati disponibili sul "Data base" del proprio sistema informatico, in particolare:

- il valore della tariffa incentivante riconosciuta, compresi eventuali premi, per gli impianti già in esercizio;
- il valore della tariffa incentivante in vigore alla data presunta di entrata in esercizio, compresi eventuali premi, per gli impianti iscritti al registro;
- il valore della producibilità media annua dichiarata dal tecnico abilitato nella scheda tecnica dell'impianto.

Quest'ultimo dato sarà sottoposto ad una verifica di congruenza per eliminare i dati non realistici; in particolare non saranno tenuti in considerazione i valori inferiori a 700 kWh annui per kilowatt installato e i valori superiori a 1700 kWh per kilowatt installato per impianti su struttura di sostegno fissa, quest'ultimo valore maggiorato del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole. 8

I valori scartati saranno sostituiti dalle seguenti stime di producibilità media annua distinte per area

geografica:

1100 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Nord Italia
1250 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Centro Italia
1400 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Sud Italia

Tali valori saranno maggiorati del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole.

Quali sono le condizioni di cumulabilità con contributi in conto capitale?

Fino al 31 dicembre 2012 le tariffe incentivanti sono cumulabili con:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW

b) contributi in conto capitale in misura non superiore al 60% del costo d'investimento:

per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile è la scuola o il proprietario dell'edificio
per impianti realizzati su strutture sanitarie pubbliche, su superfici e immobili di strutture militari e penitenziarie
per impianti realizzati su superfici, immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o regioni e province autonome

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento in caso di impianti su edifici pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b) ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da Enti Locali e il cui Soggetto Responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.), purché il Soggetto Responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica (i predetti contributi non sono cumulabili con il premio)

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da Enti Locali o Regioni e Province autonome.

Gli incentivi sono cumulabili con il riconoscimento o concessione di detrazioni fiscali?

No, gli incentivi non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

A quali condizioni gli impianti collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti?

Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti a condizione che:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW

b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km

c) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente/soggetto responsabile

Tali limiti non si applicano:

ai terreni abbandonati da almeno cinque anni
agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011, o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011 a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2011.

Cosa si intende per terreni abbandonati?/ Quale documento deve essere rilasciato dalla Regione?

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 agosto 1978 n. 440, le Regioni provvedono a definire le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.

La classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata allegando alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione la notifica ai proprietari effettuata dalla Regione.

Sono previste delle agevolazioni per gli Enti Locali?

Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto o cessione parziale, i cui Soggetti Responsabili siano Enti Locali o Regioni, ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici, qualunque sia la tipologia di impianto. La stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali ovvero Regioni, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del DM 5/05/2011 (13 maggio 2011).

Agli impianti fotovoltaici i cui Soggetti Responsabili siano Enti Locali o Regioni, spetta la tariffa prevista per gli "impianti realizzati su edifici", indipendentemente dalle effettive caratteristiche di installazione degli impianti e solo se operanti in regime di scambio sul posto ovvero se effettuino cessione parziale nella rete elettrica dell'energia. La medesima tariffa spetta anche agli impianti i cui soggetti siano Enti Locali (non Regioni) per i quali le procedure di gara si siano concluse con l'assegnazione definitiva, prima del 13/05/2011 ed entrino in esercizio entro il 31/12/2011. Resta fermo che gli impianti i cui Soggetti

Responsabili siano Regioni o Enti Locali devono essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni tecniche pertinenti alla specifica tipologia impiantistica.

In quali casi è possibile ottenere un incremento della tariffa incentivante?

Le tariffe sono incrementate:

del 5% per gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella tipologia degli impianti “realizzati su edifici”, ubicati in zone classificate, alla data di entrata in vigore del DM 5/5/2011, come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152)

del 5% per i “piccoli impianti” realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sulla base dell’ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i Comuni siano i Soggetti Responsabili

di 5 centesimi di €/kWh per impianti realizzati “su edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto

del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante ad impianti realizzati “su edifici” e quella spettante a “altri impianti”.

E’ possibile cumulare tra loro gli incrementi previsti per la tariffa incentivante?

Gli incrementi di cui all’art. 14 del DM 5 maggio 2011, incluso il premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell’energia, non sono tra loro cumulabili.

Cosa accade se il Soggetto Responsabile di un impianto di potenza inferiore a 200 kW, non su edificio e operante in regime di scambio sul posto, modifica il regime commerciale?

Il Soggetto Responsabile di tali impianti che acceda agli incentivi senza l’iscrizione al Registro e successivamente rinunci allo scambio sul posto, perderà da quel momento il diritto alle tariffe incentivanti.

Come si accede all’applicazione Web messa a disposizione dal GSE per richiedere gli incentivi?

Per richiedere gli incentivi è necessario caricare e inviare i dati e la documentazione specifica attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal GSE all’indirizzo <https://applicazioni.gse.it>

La procedura di presentazione della richiesta di incentivazione si articola nelle seguenti fasi:

la fase di registrazione e la sottoscrizione dell’applicazione per la richiesta di incentivazione (FTV-SR)

l’accesso all’applicazione Web dedicata al DM 5/5/2011 e la selezione, dalla home page dell’applicazione Web per il fotovoltaico, del pulsante “Accedi al IV Conto Energia”;

l’inserimento di dati e documenti necessario per procedere all’invio della richiesta.

E’ possibile utilizzare una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere comunicazioni da parte del GSE?

Nella fase preliminare della richiesta il Soggetto Responsabile, deve selezionare le modalità con le quali ricevere le comunicazioni da parte del GSE. Se si associa un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), le comunicazioni verranno inviate sulla casella e-mail certificata specificata; se non si associa alcun indirizzo PEC, le comunicazioni verranno inviate tramite Posta Raccomandata.

L’indirizzo PEC, associato alla richiesta, non deve essere di tipo governativo (.gov.it).

Quali sono le modalità di accesso agli incentivi per i “piccoli impianti”?

Il Soggetto Responsabile dovrà inviare al GSE la richiesta, tramite l’applicazione Web messa a disposizione dal GSE, entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

L'inosservanza del suddetto termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

La documentazione da inviare al GSE è riportata nell'Allegato 3 del DM 5 maggio 2011 e nel paragrafo 4.2 delle Regole Applicative pubblicate sul sito del GSE.

Quali sono le modalità di accesso agli incentivi per i "grandi impianti"?

I "grandi impianti" che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicare al GSE l'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni solari comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE.

I "grandi impianti" che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, devono richiedere l'iscrizione al registro informatico del GSE. Gli impianti iscritti al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti dal DM 5/5/2011 accedono alle tariffe incentivanti se la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Si precisa che tale termine è incrementato a 9 mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Quali sono le finestre temporali entro le quali è possibile richiedere l'iscrizione al registro per i "grandi impianti"?

I "grandi impianti" che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, devono necessariamente iscriversi al registro aperto nelle seguenti finestre temporali:

Apertura

Chiusura

Condizioni

Anno 2011

20 maggio 2011

30 giugno 2011

15 settembre 2011 30 settembre 2011

Nel solo caso in cui non sia raggiunto

il limite di costo relativo all'anno 2011*

Primo semestre 2012

primo novembre 2011

30 novembre 2011

primo gennaio 2012 31 gennaio 2012 Nel solo caso in cui non sia raggiunto

il limite di costo relativo al primo semestre 2012 *Secondo semestre 2012*

primo febbraio 2012

28 febbraio 2012

Limite di costo al netto di eventuali

riduzioni dovute al superamento

dello stesso per l'anno 2011

primo maggio 2012 31 maggio 2012

Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite
di costo relativo al secondo semestre 2012, al netto
di eventuali riduzioni dovute al superamento del limite
di costo per l'anno 2011

* Il GSE non procederà alla riapertura dell'iscrizione al Registro (art. 8 comma 2 del Decreto) poiché non si sono rese disponibili ulteriori risorse nell'ambito dei limiti di costo previste per l'anno 2011.

E' possibile rinunciare all'iscrizione al registro?

La rinuncia di iscrizione al registro è possibile previa comunicazione al GSE. Si precisa che all'impianto che avendo rinunciato all'iscrizione acceda in un periodo successivo alle tariffe incentivanti di cui al DM 5/5/2011, è riconosciuta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio, ridotta del 20%.

Quali sono i "grandi impianti" per i quali è necessaria l'iscrizione al registro?

La richiesta d'iscrizione al registro è necessaria per:

"i grandi impianti" che entrano in esercizio successivamente al 31 agosto 2011;
"i grandi impianti" i cui lavori, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al registro, sono stati conclusi nel rispetto di quanto previsto dal DM 5/5/2011;
"i grandi impianti" a progetto che hanno ottenuto i pertinenti titoli autorizzativi e dispongono della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica redatta dal Gestore di Rete e accettata dal Soggetto Responsabile.

Come avviene l'iscrizione al registro per i grandi impianti "a progetto" o "nello stato di fine lavori" o "entrati in esercizio"?

Le modalità da seguire per inviare la richiesta di iscrizione al registro sono indicate nelle "Regole tecniche per l'iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al DM 5 maggio 2011".
La "Guida all'utilizzo dell'applicazione Web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico con il Quarto Conto Energia" descrive in dettaglio il funzionamento dell'applicazione Web dedicata al Quarto Conto Energia messa a disposizione dal GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

Come si attesta l'avvenuta iscrizione al registro?

L'applicazione Web resa disponibile dal GSE consente di stampare la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione al registro al termine delle operazioni.

Qual è la dimensione massima e il formato degli allegati?

La dimensione massima e il formato di ciascun allegato sono indicati nell'applicazione Web messa a disposizione del GSE sulla maschera di caricamento del file.

In che modo il GSE pubblica la graduatoria degli impianti iscritti al registro?

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

- a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ordinati in ragione della data di entrata in esercizio;
- b) impianti per i quali sono conclusi i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ordinati in ragione della data di fine lavori;
- c) impianti in fase di sviluppo o a progetto, provvisti di idoneo titolo autorizzativo e di richiesta di connessione alla rete predisposta dal Gestore di Rete competente e accettata dal Soggetto Responsabile.

In caso di identità:

di data di entrata in esercizio per gli impianti di cui al punto a);
di data di fine lavori per gli impianti di cui al punto b);
di data di conseguimento del pertinente titolo autorizzativo per gli impianti di cui al punto c),
il GSE applicherà in ordine gerarchico i seguenti ulteriori criteri:
minore potenza dell'impianto;
parità di data del pertinente titolo autorizzativo ed anche di potenza dell'impianto, precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Il GSE pubblica la graduatoria sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo.

Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie del registro "grandi impianti"?

La pubblicazione è prevista nelle date indicate nella seguente tabella:

Dati pubblicazioni Note

Anno 2012

15 luglio 2011 Graduatoria relativa al primo periodo di apertura del registro (anno 2011)

Aggiornamenti periodici
fino al 15 settembre 2011

Per effetto di eventuali scorrimenti dovuti all'entrata in esercizio,
entro il 31 agosto 2011, di impianti iscritti al registro 15 ottobre 2011 Graduatoria relativa all'eventuale

riapertura del registro per disponibilità
nell'ambito del limite di costo (anno 2011)

Primo semestre 2012

15 dicembre 2011 Graduatoria relativa al periodo di apertura del registro (primo semestre 2012)

15 febbraio 2012

Graduatoria relativa all'eventuale riapertura del registro per disponibilità
nell'ambito del limite di costo (primo semestre 2012)

Secondo semestre 2012

15 marzo 2012

Graduatoria relativa all'apertura del registro per disponibilità
nell'ambito del limite di costo (secondo semestre 2012),
al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dei limiti di costo per l'anno 2011

15 giugno 2012

Graduatoria relativa all'eventuale riapertura del registro per disponibilità
nell'ambito del limite di costo (secondo semestre 2012),
al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dei limiti di costo per l'anno 2011

Cosa accade in caso di dichiarazioni false o mendaci?

L'art. 23, comma 3 del DLgs n. 28 del 3 marzo 2011 prevede che non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;

- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

E' possibile conoscere i motivi per i quali l'impianto non è presente nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo stabiliti dal DM 5 maggio 2011 (elenco A)?

Il GSE ordina gli impianti iscritti al registro secondo criteri di priorità stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 maggio 2011.

La collocazione di un impianto in uno degli elenchi pubblicati dal GSE (Elenco B: Impianti iscritti al Registro per i quali è stata comunicata al GSE l'entrata in esercizio; Elenco C: Impianti iscritti al Registro in posizione tale da non rientrare nei limiti di costo stabiliti; Elenco D: Impianti esclusi dal Registro) consente di individuare, in linea generale, i motivi che ne hanno precluso l'inserimento nell'elenco degli impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo.

E' possibile coQuali sono i motivi che hanno comportato l'inserimento di un impianto nell'elenco D?

Nell'elenco D sono inclusi gli impianti che, a seguito della valutazione effettuata dal GSE, sono stati esclusi dalla graduatoria per incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione al Registro. Tra le carenze documentali si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle più ricorrenti, ovvero:

- assenza di copia del documento d'identità del sottoscrittore da allegarsi, ai sensi del DPR 445/2000, alla richiesta di iscrizione al Registro;
- assenza del titolo autorizzativo;
- assenza della dichiarazione del Comune competente, attestante che la Denuncia di Inizio Attività o la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata o la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.

Il GSE notificherà puntualmente a ciascun Soggetto Responsabile i motivi che hanno comportato l'esclusione di un impianto dalla graduatoria?

Il GSE, considerato l'elevato numero delle richieste di iscrizione al registro pubblicherà l'elenco degli impianti che a seguito della valutazione effettuata dal GSE, sono esclusi dalla graduatoria per incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione al Registro (Elenco D).

Il Soggetto Responsabile che intenda conoscere il motivo specifico che ha determinato l'esclusione del proprio impianto dalla graduatoria potrà ricorrere agli strumenti e ai rimedi previsti al riguardo dalla legge 241/90 e s.m.i..

In che maniera è possibile verificare che la graduatoria sia stata ordinata nel rispetto dei criteri di priorità definiti dal DM 5 maggio 2011?

La graduatoria pubblicata dal GSE indica in dettaglio la data di entrata in esercizio dell'impianto, la data di fine lavori, la data di conseguimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e la data di invio

della richiesta di iscrizione al Registro, vale a dire i criteri di priorità indicati dal DM 5 maggio 2011 in base ai quali il GSE ordina le richieste di iscrizione.

E' possibile contestare la graduatoria?

Avverso la graduatoria è possibile esperire i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, vale a dire il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Per gli impianti non inseriti nell'elenco A, è necessario presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro alla sessione successiva?

Qualora per un impianto non inserito in graduatoria si intenda accedere alle tariffe incentivanti nella sessione successiva, è necessario procedere a una nuova richiesta di iscrizione al Registro.

I "grandi impianti" che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 concorrono al raggiungimento del limite di costo previsto per l'anno 2011?

I grandi impianti che entrano in esercizio a partire dal primo giugno 2011 e sino al 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti senza richiedere, necessariamente, l'iscrizione al Registro. Come indicato nel DM 5 maggio 2011, il limite di costo per l'anno 2011 è comprensivo dei costi connessi all'incentivazione dei "grandi impianti" entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli impianti iscritti nel Registro determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione, di pari importo, del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.

La graduatoria è soggetta a scorrimento a seguito delle cancellazioni effettuate dal GSE per gli impianti che comunicano l'entrata in esercizio entro il 15 settembre 2011. Il GSE comunicherà l'avvenuto scorrimento ai soggetti interessati?

Il GSE pubblica l'elenco degli impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 e aggiorna la graduatoria degli impianti rientranti nei limiti di costo dandone pubblicazione sul proprio sito internet, consultabile da chiunque ne abbia interesse.

Per un impianto escluso dalla graduatoria (elenco D) è possibile accedere direttamente alle tariffe incentivanti?

Per un impianto escluso dalla graduatoria per incompletezza documentale (vedi FAQ n. 2) è comunque possibile accedere alle tariffe incentivanti nel caso in cui l'impianto entri in esercizio entro il 31 agosto 2011 comunicandolo al GSE attraverso il canale informatico dedicato, sempre che la carenza documentale, che ne ha determinato l'esclusione dalla graduatoria, sia rilevante ai soli fini dell'iscrizione al Registro. Anche in tale ipotesi infatti il riconoscimento della tariffa incentivante è subordinato all'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza del GSE che verificherà, tra l'altro, se la carenza documentale riscontrata sia stata determinante ai soli fini dell'iscrizione al Registro, oppure anche ai fini dell'ammissione agli incentivi.

Come vengono calcolati i 7 mesi (9 mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW) per far pervenire la certificazione di fine lavori al GSE?

Il calcolo della decorrenza dei termini per il completamento dell'impianto (7 o 9 mesi) parte dalla data di pubblicazione sul sito GSE della graduatoria nella quale compare per la prima volta lo specifico impianto. Non viene presa in considerazione la pubblicazione del 15 luglio 2011 (successivamente ritirata) per cui le date utili di pubblicazione sono:

Registro relativo all'anno 2011: 29 luglio 2011, 12/08/2011, 1/09/2011, 16/09/2011
Registro relativo al primo semestre 2012: 15/12/2012

Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?

L'incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i

benefici derivanti da:

scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW che abbiano optato per tale disciplina;
remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

Che cosa è un impianto fotovoltaico?

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica.

Esso è composto essenzialmente da:

moduli o pannelli fotovoltaici;
inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.

Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?

I vantaggi possono riassumersi in:

assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
risparmio di combustibili fossili;
affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento (nel caso in cui non si realizzano impianti a inseguimento della traiettoria solare);
costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
modularità del sistema (per aumentare la potenza dell'impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).

Peraltro è da tener presente che l'impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all'elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).

Che differenza c'è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?

Entrambe le tipologie d'impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l'energia termica del sole per riscaldare l'acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.

Cosa si intende per potenza nominale dell'impianto fotovoltaico?

La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).

Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc...) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all'esistenza sul sito d'installazione dei seguenti requisiti:

disponibilità di spazio necessario per installare i moduli. Per impianti di grandi dimensioni da realizzarsi su terreno, è possibile utilizzare diverse particelle catastali contigue;
corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.

Le condizioni ottimali in l'Italia sono:

esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
inclinazione dei moduli compresa fra 25° (latitudini più meridionali) e 35° (latitudini più settentrionali);
assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata se i moduli sono installati in maniera complanare alle superfici di pertinenza di edifici (occorre uno spazio maggiore se l'impianto è installato in più file successive su strutture inclinate collocate su superfici piane).

La tecnologia dell'amorfo richiede invece una superficie maggiore.

Per impianti installati in maniera non complanare alla superficie d'appoggio, lo spazio occupato può superare da due a quattro volte la superficie netta dei moduli.

Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?

La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

radiazione solare incidente sul sito d'installazione;
orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
assenza/presenza di ombreggiamenti;
prestazioni tecniche dei componenti dell'impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di "inseguimento" del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:

regioni settentrionali 1.000 - 1.100 kWh/anno
regioni centrali 1.200 - 1.300 kWh/anno
regioni meridionali 1.400 - 1.500 kWh/anno

E' opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.

Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.

Quali sono le modalità di connessione in rete dell'impianto fotovoltaico?

Lo schema di connessione dell'impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l'impianto deve essere connesso. *La connessione avviene in bassa tensione (BT) monofase per potenze nominali d'impianto inferiori a 6 kW, in BT trifase fino a una potenza di 100 kW, per potenze superiori a 200 kW gli impianti vengono generalmente allacciati in media tensione (MT).*

Tra 100 kW e 200 kW il gestore di rete può decidere se allacciare l'impianto in BT o MT.

E' necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale competente.

Inoltre è possibile consultare la Delibera AEEG 33/08 e Delibera AEEG 99/08 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.

Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?

Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 5500 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 3500 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1-1.5% del costo dell'impianto.

Usufruento delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?

Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).

Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno una durata di vita, garantita dai produttori, superiore a 20 anni.

Che cosa si intende per meccanismo di incentivazione "in Conto Energia"?

Con l'espressione "conto energia" viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l'energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.

Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell'incentivazione della produzione elettrica, e non dell'investimento necessario per ottenerla.

Il privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kWp. Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.

Chi effettua l'erogazione delle tariffe incentivanti?

L'incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Chi è il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico?

Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.

Chi può beneficiare dell'incentivazione?

Possono beneficiare dell'incentivazione:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;

i soggetti pubblici;
i condomini di unità abitative e/o di edifici;

che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

A quale energia viene riconosciuto l'incentivo?

L'elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi il GSE ritiene che:

per impianti collegati alla rete in media ed alta tensione, che alimentano eventuali utenze in media e bassa tensione, è possibile installare il misuratore dell'energia prodotta tra l'inverter con uscita in BT e il trasformatore BT/MT;

per impianti collegati alla rete in bassa tensione, che alimentano utenze in bassa tensione, i misuratori devono sempre essere posizionati all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento e/o di adattamento BT/BT, prima che essa sia resa disponibile alle utenze e/o immessa nella rete elettrica.

L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:

certificati verdi;

il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);

incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;

titoli di efficienza energetica.

Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.

In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa?

Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, può, in alternativa:

a. usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.

b. cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;

c. vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:

attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta).

Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c.

Quali impianti possono accedere all'incentivazione?

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:

a seguito di nuova costruzione;
a seguito di rifacimento totale;
a seguito di potenziamento.

Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?

No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kWp.

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?

La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).

Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?

Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).

Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?

I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.

L'impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento o dovranno aver stabilito accordi di mutuo

riconoscimento in ambito ILAC.

Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto.

In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646.

La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli simili, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?

L'Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell'Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)"; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.

Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10.000 kW vanno presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale; le richieste di connessione per potenza in immissione uguale o maggiore a 10.000 kW vanno presentate a Terna.

Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, ad esempio, le informazioni per la domanda di connessione possono essere reperite al seguente indirizzo web:

http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezza/risparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/.

Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Acea Distribuzione, ad esempio, le informazioni per la domanda di connessione possono essere reperite al seguente indirizzo web: <https://www.acedistribuzione.it/>.

Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di A2A, ad esempio, le informazioni per la domanda di connessione possono essere reperite al seguente indirizzo web: <http://www.a2areteletriche.eu/gruppo/cms/retiele/index.html>.

Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?

La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: "Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici".

I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all'effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell'impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.

Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.100

kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.

Per quali tipologie di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?

Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW.

Non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26).

Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?

Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l'impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto ed all'eventuale installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica. Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l'utenza.

Il riferimento normativo è dato dalla Delibera ARG/elt 99/08 recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)".

Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?

Sì. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.

Il monitoraggio tecnologico comprende un'indagine su quali siano le tecnologie più diffuse, le caratteristiche dei moduli e l'utilizzo di moduli fissi o con inseguitori solari.

Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?

Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.

Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?

Sì, non è previsto infatti un limite al numero di impianti che una persona fisica/giuridica può possedere.

Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?

No, il meccanismo del "conto energia" premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.

Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.

E' possibile accumulare l'energia fotovoltaica prodotta?

E' possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.

E' possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?

E' possibile, ma è bene distinguere due casi:

Per impianti non superiori a 200 kW per cui si opta per il servizio di scambio sul posto, nel caso in

cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi. In alternativa (Delibera ARG/elt 186/09) è possibile optare per la liquidazione delle eventuali eccedenze.

per impianti di potenza superiore a 200 kW e per quelli di potenza fino a 200 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.

E' possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?

Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.

E' possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?

I componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all'art. 9 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.

Si specifica che per il Decreto Ministeriale del 2 Marzo 2009 si applica la seguente definizione:

“per componenti non già impiegati in altri impianti” si intende che i medesimi componenti non sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate dall'art. 9 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007.

Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?

I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati su www.gse.it

E' reperibile un fac-simile di richiesta?

No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.

Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull'ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?

Il GSE rende nota sul proprio sito www.gse.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del DM 19 febbraio 2007. Per ulteriori informazioni consultare il link: <http://atlasole.gse.it/viewer.htm>

Cosa è necessario inviare a corredo della documentazione prevista per la domanda premio nelle Regioni e province autonome che hanno recepito la Direttiva 2002/91/CE?

Le Regioni e Province autonome che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE devono redigere gli attestati di certificazione energetica secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per le seguenti Regioni e Province autonome a corredo della documentazione per la domanda premio deve essere inviato quanto di seguito specificato:

Regione Lombardia

CENED+

- Attestato di certificazione CENED+ (ante e post operam in caso di edifici esistenti)
- Relazione tecnica di cui all'allegato B della DGR VIII/8745 (ante e post operam in caso di edifici)

esistenti)

- File xls esportato dalla simulazione (ante e post operam in caso di edifici esistenti)
- Stampa delle schermate finali del software CENED+ (ante e post operam) relative agli indicatori per l'energia termica e primaria (in caso di nuovo edificio e di impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del terzo Conto Energia, la simulazione deve essere effettuata escludendo il contributo dell'impianto fotovoltaico)

-

CENED versione 1.08.06.19 (ante 26/10/2009) - Nei casi previsti dall'art. 5 del D.G.R. n. 14006 del 15 dicembre 2009, per i quali è valido il modello di attestato di certificazione previsto dalla D.G.R. VIII/5773 e la procedura di calcolo approvata con D.G.R. n. 15833 del 13 dicembre 2007.

- Attestato di certificazione asseverato dall'autorità competente.
- Relazione tecnica stampata dal software CENED con indicazione del fabbisogno di energia primaria specifico mensile per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione); si rappresenta che, in caso di impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del terzo Conto Energia, la simulazione deve essere effettuata escludendo il contributo dell'impianto fotovoltaico.
- Stampa della schermata del Report del fabbisogno di energia netta per il riscaldamento e raffrescamento; si rappresenta che, in caso di impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del terzo Conto Energia, la simulazione deve essere effettuata escludendo il contributo dell'impianto fotovoltaico.

Provincia autonoma di Bolzano - Si rappresenta che la documentazione allegata alla richiesta del premio deve essere interamente redatta in lingua italiana, fatte salve le schede tecniche dei componenti che possono essere in lingua inglese.

- Attestato di certificazione rilasciato dall'Agenzia CasaClima (ante e post operam in caso di edifici esistenti)
- Relazione tecnica stampata dal software utilizzato (ante e post operam in caso di edifici esistenti); definire il fabbisogno dell'energia prima dell'edificio, ricalcolando e indicando separatamente gli apporti termici interni secondo il prospetto 8 delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-1 per la durata della stagione di riscaldamento, così come definita al prospetto 3 delle stesse.
Si rappresenta che, in caso di nuovo edificio e di impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del terzo Conto Energia, la simulazione deve essere effettuata escludendo il contributo dell'impianto fotovoltaico.

Come computare l'eventuale utilizzo di impianti alimentati a biomasse, teleriscaldamento, solare termico e pompe di calore per domande premio su nuovi edifici i cui impianti fotovoltaici sono incentivati con il III Conto Energia?

Nelle richieste premio per nuovi edifici e relativamente ad impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del III Conto Energia, per la definizione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, in

attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4 fare riferimento a quanto di seguito specificato:

1. il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato solo per la produzione di acqua calda sanitaria e non come integrazione alla climatizzazione invernale.
2. In caso di installazione di pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) per la climatizzazione invernale si distinguono due casi (specificare quello di appartenenza):

Parziale installazione d'impianto a pompa di calore in presenza di un altro impianto di climatizzazione invernale.

-

Si assume che le pompe di calore possano soddisfare al massimo il 50% dei fabbisogni termici dell'edificio per la climatizzazione invernale.

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento delle pompe di calore;
potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore;
caratteristiche e rendimenti dell'impianto che integra la quota non coperta dall'impianto a pompa di calore;
planimetria in scala dell'edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata;

Installazione d'impianto a pompa di calore come unico sistema di climatizzazione invernale (nell'unità immobiliare non devono essere presenti altri sistemi di climatizzazione invernale).

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

(27)
calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento dell'impianto a pompa di calore;
potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
planimetria in scala dell'edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle

unità interne ed esterne;

scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata.

3. In caso di installazione di pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) o impianto a pompa di calore aria-aria per la climatizzazione invernale, i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio. I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

<u>Pompe di calore elettriche</u>	<u>COP</u>
Pompe di calore zona A-C	3
Pompe di calore zona D-E	2,8
Pompe di calore zona F	2,5

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

4. In caso di installazione di impianto di climatizzazione invernale a pompa di calore aria-aqua, i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio

mensile in funzione della temperatura di mandata (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.

I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

<u>Pompe di calore elettriche</u>	<u>COP</u>
Pompe di calore zona A-C	3
Pompe di calore zona D-E	2,8
Pompe di calore zona F	2,5

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite l'impianto a pompa di calore.

5. In caso di installazione di impianto di climatizzazione invernale a pompa di calore acqua-acqua/geotermica, i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata e della temperatura media della sorgente relativa al periodo di funzionamento dell'impianto (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard).

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

<u>Pompe di calore elettriche</u>	<u>COP</u>
Sonde geotermiche	3,5
Acque di falde diretto	3,2

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite l'impianto a pompa di calore.

6. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non può essere conteggiata nel calcolo del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale. Per esempio, nel caso che l'impianto di climatizzazione invernale sia costituito da una pompa di calore, si presuppone che l'energia elettrica necessaria per alimentare tale dispositivo sia prelevata dalla rete (nel programma di calcolo non deve essere inserito il contributo dell'impianto fotovoltaico).
7. Il calore prodotto tramite generatore a biomasse, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, che ne definiranno i criteri di valutazione, non sarà detraibile dai fabbisogni energetici nel calcolo dell'indice di prestazione energetica ai fini della richiesta premio. Per tale ragione, il generatore a biomasse va assimilato ad un generatore di calore generico, caratterizzato da un proprio rendimento di generazione del quale è necessario tener conto.
8. Per il calore generato tramite teleriscaldamento, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, che ne definiranno i criteri di valutazione, si assumerà un rendimento di produzione medio stagionale pari a 1.

Gli impianti fotovoltaici incentivanti secondo il DM 05/05/11 possono beneficiare del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia?

L'art. 13 e l'art.16 del DM 05/05/11 stabiliscono che i piccoli impianti sugli edifici, ricadenti nel Titolo II (impianti solari fotovoltaici) e gli impianti ricadenti nel Titolo III (impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative) possono beneficiare del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia. Le modalità di presentazione della richiesta premio sono illustrate nelle "Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)", disponibile sul sito del GSE.

Quali sono le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell'energia?

La richiesta per l'accesso al premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell'energia può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

La domanda di ammissione al premio per l'efficienza energetica può essere presentata soltanto dopo aver effettuato la richiesta per l'ottenimento della tariffa incentivante.

Quale documentazione tecnica allegare alla richiesta premio? - NUOVI EDIFICI Allegato A3b Delibera AEEG 90/07

Attestato di certificazione energetica, firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale. Si ricorda che l'indice di prestazione energetica deve essere elaborato utilizzando esclusivamente il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1 delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, come previsto all'art 3 delle stesse.

Trasmittanze delle strutture trasparenti.

Stratigrafia delle strutture opache con calcolo della trasmittanza.

Scheda tecnica dei serramenti installati e relative superfici ripartite per orientamento.

Scheda del produttore riportante le caratteristiche tecniche del generatore di calore installato.

Planimetria in scala dell'edificio in oggetto

Relazione tecnica stampata dal software con indicazione di:

fabbisogno energetico specifico mensile dell'involucro in regime continuo (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti termici interni e solari);

fabbisogno di energia primaria specifico mensile per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione).

E' possibile conteggiare il contributo del solare termico per la climatizzazione invernale? - NUOVI EDIFICI Allegato A3b Delibera AEEG 90/07

Fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato solo per la produzione di acqua calda sanitaria e non come integrazione alla climatizzazione invernale.

In caso di installazione di un impianto a pompa di calore quale documentazione inviare al GSE? - NUOVI EDIFICI Allegato A3b Delibera AEEG 90/07

In caso di installazione di **pompe di calore aria-aria (mono o multi-split)** per la climatizzazione invernale si distinguono due casi (specificare quello di appartenenza):

1) Parziale installazione d'impianto a pompa di calore in presenza di un altro impianto di climatizzazione invernale.

Si assume che le pompe di calore possano soddisfare al massimo il 50% dei fabbisogni termici dell'edificio

per la climatizzazione invernale.

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento delle pompe di calore;
potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore;
caratteristiche e rendimenti dell'impianto che integra la quota non coperta dall'impianto a pompa di calore;
planimetria in scala dell'edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata;

2) Installazione d'impianto a pompa di calore come unico sistema di climatizzazione invernale (nell'unità immobiliare non devono essere presenti altri sistemi di climatizzazione invernale).

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento dell'impianto a pompa di calore;
potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
planimetria in scala dell'edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata.

In caso di installazione di **pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) o impianto a pompa di calore aria-aria** per la climatizzazione invernale, i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.

I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

Pompe di calore elettriche	COP
Pompe di calore zona A-C	3
Pompe di calore zona D-E	2,8
Pompe di calore zona F	2,5

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

In caso di installazione di impianto di climatizzazione invernale a **pompa di calore aria-acqua**, i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.

I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

Pompe di calore elettriche	COP
Pompe di calore zona A-C	3
Pompe di calore zona D-E	2,8
Pompe di calore zona F	2,5

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

In caso di installazione di impianto di climatizzazione invernale a **pompa di calore acqua-acqua/geotermica**, i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata e della temperatura media della sorgente relativa al periodo di funzionamento dell'impianto (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard).

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

Pompe di calore elettriche	COP
Sonde geotermiche	3,5
Acque di falde diretto	3,2

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

Risulta possibile conteggiare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico nel calcolo degli indici di prestazione energetica? - NUOVI EDIFICI Allegato A3b Delibera AEEG 90/07

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non può essere conteggiata nel calcolo del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale. Per esempio, nel caso che l'impianto di climatizzazione invernale sia costituito da una pompa di calore, si presuppone che l'energia elettrica necessaria per alimentare tale dispositivo sia prelevata dalla rete (nel programma di calcolo non deve essere inserito l'impianto fotovoltaico).

Nel caso di installazione di impianto di produzione del calore da biomasse, quale rendimento considerare nel calcolo dell'indice di prestazione energetica? - NUOVI EDIFICI Allegato A3b Delibera AEEG 90/07

Il calore prodotto tramite generatore a biomasse, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, che ne definiranno i criteri di valutazione, non sarà detraibile dai fabbisogni energetici nel calcolo dell'indice di prestazione energetica ai fini della richiesta premio. Per tale ragione, il generatore a

biomasse va assimilato ad un generatore di calore generico, caratterizzato da un proprio rendimento di generazione del quale è necessario tener conto.

Nel caso di installazione di impianto di produzione del calore collegato a una rete di teleriscaldamento, quale rendimento considerare nel calcolo dell'indice di prestazione energetica? - NUOVI EDIFICI Allegato A3b Delibera AEEG 90/07

Per il calore generato tramite teleriscaldamento, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, che ne definiranno i criteri di valutazione, si assumerà un rendimento di produzione medio stagionale pari a 1.

Quale documentazione tecnica allegare alla richiesta premio? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

Attestati di certificazione energetica ante e post operam, firmati da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici (climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria). Si ricorda che gli indici di prestazione, energetica ante e post operam devono essere elaborati con lo stesso software applicativo, utilizzando esclusivamente il metodo del calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1 delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, come previsto all'art 3 delle stesse.

Trasmittanze delle strutture trasparenti ante e post operam.

Stratigrafia delle strutture opache con calcolo della trasmittanza ante e post operam.

Scheda tecnica dei serramenti installati e relative superfici ripartite per orientamento.

Planimetria in scala dell'edificio in oggetto.

Schede tecniche descrittive delle caratteristiche dei componenti installati.

Schema e dati tecnici dell'impianto solare termico installato.

Scheda del produttore riportante le caratteristiche tecniche del generatore di calore installato.

Relazione tecnica stampata dal software con indicazione di:

fabbisogno energetico specifico mensile dell'involucro in regime continuo (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti termici interni e solari);

fabbisogno di energia primaria specifico mensile per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione);

fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda sanitaria (rendimenti di produzione e distribuzione);

eventuale contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili per usi termici, escluso il contributo dell'impianto fotovoltaico già incentivato.

Quale normativa utilizzare per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria viene determinato con le specifiche tecniche UNI/TS 11300, che hanno sostituito la Raccomandazione CTI 03/3.

Come conteggiare il contributo del solare termico? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

Fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato soltanto per la produzione di acqua calda sanitaria e non come integrazione alla climatizzazione invernale. Il contributo del solare termico deve essere calcolato su base mensile, mettendo in evidenza i surplus di energia prodotti e non utilizzati. Qualora la produzione di acqua calda sanitaria sia indipendente dal circuito per la produzione di calore per riscaldamento, occorre indicare le caratteristiche e i rendimenti del generatore ausiliario che integra la quota dei fabbisogni non coperti dall'impianto solare termico.

Con quale modalità è possibile ottenere il premio in caso di installazione di impianto a pompa di calore ad alta efficienza? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

In caso di installazione di pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) per la climatizzazione invernale si distinguono due casi (specificare quello di appartenenza):

1) Integrazione dell'impianto di climatizzazione esistente con pompe di calore.

Si assume che le pompe di calore possano soddisfare al massimo il 50% dei fabbisogni termici dell'edificio per la climatizzazione invernale.

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento delle pompe di calore;
potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore;
caratteristiche e rendimenti dell'impianto che integra la quota non coperta dall'impianto a pompa di calore;
planimetria in scala dell'edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata;

2) Sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione esistente (nell'unità immobiliare non devono essere presenti altri sistemi di climatizzazione invernale).

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento dell'impianto a pompa di calore;
potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
planimetria in scala dell'edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata.

In caso di sostituzione/integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con **pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) o impianto a pompa di calore aria-aria** i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio. I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la

climatizzazione invernale.

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

Pompe di calore elettriche	COP
Pompe di calore zona A-C	3,0
Pompe di calore zona D-E	2,8
Pompe di calore zona F	2,5

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

In caso di sostituzione/integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con impianto a **pompa di calore aria-acqua** i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.

I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

Pompe di calore elettriche	COP
Pompe di calore zona A-C	3,0

Pompe di calore zona D-E	2,8
Pompe di calore zona F	2,5

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

In caso di sostituzione/integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con impianto a **pompa di calore acqua-acqua/geotermica** i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata e della temperatura media della sorgente relativa al periodo di funzionamento dell'impianto (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard).

In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

Pompe di calore elettriche	COP
Sonde geotermiche	3,5
Acque di falde diretto	3,2

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

Specificare inoltre:

potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
 quota di copertura dei fabbisogni termici dell'edificio tramite le pompe di calore.

Risulta possibile conteggiare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico nel calcolo degli indici di prestazione energetica? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non può essere conteggiata nel calcolo del fabbisogno specifico di energia primaria per usi termici. Per esempio, nel caso che l'impianto di climatizzazione

invernale sia costituito da una pompa di calore, si presuppone che l'energia elettrica necessaria per alimentare tale dispositivo sia prelevata dalla rete (nel programma di calcolo non deve essere inserito l'impianto fotovoltaico).

Nel caso di sostituzione dell'impianto di produzione del calore con un generatore funzionante a biomasse, si può accedere al premio? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

Il calore prodotto tramite generatore a biomasse, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, che ne definiranno i criteri di valutazione, non sarà detraibile dai fabbisogni energetici nel calcolo dell'indice di prestazione energetica ai fini della richiesta premio. Per tale ragione, il generatore a biomasse va assimilato ad un generatore di calore generico, caratterizzato da un proprio rendimento di generazione del quale è necessario tener conto.

Nel caso di sostituzione dell'impianto di produzione del calore con un sistema collegato a una rete di teleriscaldamento, si può accedere al premio? - EDIFICI ESISTENTI Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07

Per il calore generato tramite teleriscaldamento, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche UNI/TS 11300-4, che ne definiranno i criteri di valutazione, si assumerà un rendimento di produzione medio stagionale pari a 1.

Che cosa è un impianto fotovoltaico?

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica.

Esso è composto essenzialmente da:

moduli o pannelli fotovoltaici;
inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.

Cosa si intende per potenziamento dell'impianto fotovoltaico?

Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto. Tali moduli aggiuntivi dovranno avere potenza nominale complessiva non inferiore a 1 kW.

La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.

Per gli interventi di potenziamento su impianti muniti di un secondo gruppo di misura dell'energia prodotta, l'incentivo verrà calcolato in base ai valori di produzione presenti sui singoli gruppi

Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia totale prodotta a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.

Cosa si intende per rifacimento dell'impianto fotovoltaico?

E' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Cosa si intende per "codice con il quale è identificato l'impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure"?

Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.

Tale codice identificativo è definito dall'articolo 14, comma 1, della deliberazione ARG/elt 107/09, come di seguito riportato: "Le imprese distributrici tengono aggiornato un registro elettronico dei punti di immissione connessi alla propria rete e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel proprio ambito territoriale, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale".

I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.

Si riporta di seguito un esempio di codice POD:

IT123E12345678K

costituito da:

codice paese: sigla obbligatoria 'IT' per ITALIA
codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l'univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria 'E' per ENERGIA ELETTRICA
codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l'univocità del punto di prelievo
chiave di controllo: opzionale.

Quali sono gli enti locali che hanno diritto alla tariffa incentivante massima secondo la finanziaria 2008?

Ai fini dell'applicazione della finanziaria 2008, si applica la definizione fornita nell'articolo 2 del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali):

"Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni dei comuni";

"Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi in cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali". La legge 99/2009 ha esteso, a partire dal 15/08/09, anche alle Regioni la precedente disposizione.

Cos'è un impianto in multisezione?

La Delibera ARG/elt 161/08, consente di realizzare un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti.

La potenza dell'impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare (potenza totale dell'impianto, numero di sezioni e potenza di ogni sezione) al momento della richiesta dell'incentivo della prima sezione.

Il parallelo alla rete di ciascuna sezione di cui sarà composto l'impianto dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.

Ai fini del raggiungimento del limite massimo di potenza incentivabile previsto dal DM del 19/02/07, pari a 1200 MW, conta solo la potenza effettivamente realizzata e non la potenza totale dell'impianto dichiarata in fase di registrazione della prima sezione.

La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d'incentivazione del nuovo Conto Energia rispetto al primo Conto Energia e sono evidenti almeno due vantaggi:

è possibile mettere in esercizio ogni sezione d'impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in una sola data. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l'impianto.

è possibile collegare più sezioni d'impianto all'interno di una rete interna d'utenza pur rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07, che un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.

Per poter accedere all'incentivo, un impianto in multi sezione dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) all'impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
- b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
- c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l'acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
- d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all'articolo 2,

comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;

e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.

Qual è l'iter per accedere alle tariffe incentivanti?

L'iter generale da seguire per accedere all'incentivazione è il seguente:

il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 200 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta;
il gestore di rete elettrica locale comunica al soggetto responsabile dell'impianto il punto di allaccio alla rete, unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione;
il soggetto responsabile deve accettare il preventivo e stipulare il contratto con il gestore di rete locale;
ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
per gli impianti maggiori di 20 kW il soggetto responsabile deve presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica; non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26);
il gestore di rete locale provvede ad allacciare l'impianto alla rete elettrica.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto - pena la decadenza dal diritto all'incentivo - il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull'apposito portale predisposto dal GSE stesso.

Per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW, quale è la data di riferimento per l'entrata in esercizio dell'impianto, da cui far decorrere il termine di sessanta giorni entro cui il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta?

Per gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW, per i quali l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta è sempre a cura dell'impresa distributrice territorialmente competente, il GSE prende come riferimento per individuare l'entrata in esercizio la prima data utile a decorrere dalla quale risultano installati sia il contatore dell'energia prodotta sia il contatore di connessione alla rete.

Tale data è riportata sul verbale di attivazione delle apparecchiature di misura, rilasciato dall'impresa distributrice. Se in quella data fossero presenti anomalie tecniche relative all'impianto o alla rete tali da non consentire il parallelo dell'impianto alla rete, questa situazione deve essere esplicitamente segnalata nel menzionato verbale.

In questo caso farà fede la data di entrata in esercizio dal soggetto responsabile in sede di richiesta delle tariffe incentivanti.

Se nei verbali non sono evidenziate anomalie tecniche, eventuali dichiarazioni di entrata in esercizio con data successiva a quella riportata nel suddetto verbale di attivazione dei contatori, devono essere comprovate da una dichiarazione del gestore elettrico territorialmente competente.

A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al

premio aggiuntivo?

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.

La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE - Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).

L’Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.

E’ necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta?

Non è necessario

Cosa si intende per “denominazione dell’impianto” nella richiesta di incentivo?

La “denominazione dell’impianto” è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all’impianto fotovoltaico.

Come si individua la data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico?

La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:

l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.

Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?

Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:

1. richiesta di concessione della tariffa incentivante stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile

(allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07);

2. scheda tecnica finale d’impianto stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all’albo professionale

(allegato A2 della Delibera AEEG n.90/07);

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale, sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso

di validità (allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07);

4. documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato "pdf");

5. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, da fornire su supporto cartaceo oppure magnetico indicante modello, marca e numero di matricola (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto e le fotografie; l'elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori deve essere comunque caricato nel portale);

6. certificato di collaudo contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse e scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal DM 19/02/2007 (dal sito del GSE è possibile scaricare un fac-simile del certificato di collaudo richiesto);

7. dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;

8. copia del permesso di costruire ottenuto per l'installazione dell'impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell'impianto deve esplicitare tale situazione con un'apposita dichiarazione;

9. copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell'impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (cosiddetto POD dell'articolo 37, comma 37.1, della delibera n.111/06);

10. copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'UTF (per impianti superiore a 20 kWp); oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'UTF sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n.26).

Per impianti inferiori a 20 kWp è necessario una copia del verbale di attivazione del contatore di misure dell'energia prodotta e di connessione alla rete.

E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?

Sì. La fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4).

Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche la visura camerale?

No, non è richiesto.

Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell'edificio?

No, non è richiesto.

E' necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti?

No, non è richiesto.

E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per la compilazione e l'invio delle comunicazioni?

E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per la compilazione e l'invio delle comunicazioni?

Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).

A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nella dichiarazione dovranno essere attestati:

- la natura del soggetto responsabile;
- la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento);
- la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
- la tipologia dell'impianto (non integrato, parzialmente integrato, integrato architettonicamente), nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione con riferimento all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
- la data di entrata in esercizio;
- se l'impianto opta per il regime di cessione in rete o di scambio sul posto;
- di non incorrere in condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e con il premio legato alla certificazione energetica.

I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell'incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?

No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.

Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?

Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.

Può essere inserito nella scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso dal soggetto responsabile?

Può essere inserito nella scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso dal soggetto responsabile?

A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?

Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di

incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica.

Per gli impianti entrati in esercizio dal 01/01/2010 al 31/12/2010, le tariffe applicate sono le seguenti:

Taglia di potenza dell'impianto
Non integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh)
Integrato (€/kWh)

1 kW \leq P \leq 3 kW

0,384
0,422
0,470

3 kW < P \leq 20 kW

0,365
0,403
0,442

P > 20 kW

0,346
0,384
0,422

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);

impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;

impianti integrati (integrazione "totale" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:

edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;

impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all'ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del

D.Lgs. n. 192/05) è prevista l'applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell'energia.

L'articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che "Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione. La legge 99/2009 ha esteso, a partire dal 15/08/09, anche alle Regioni la precedente disposizione.

Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.

Chi effettua le letture dell'energia prodotta?

Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell'impianto.

In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:

Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore di rete locale che effettua la rilevazione dell'energia elettrica prodotta, oltre all'installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;

Maggiore di 20 kW, incentivati con il Vecchio Conto Energia, il soggetto responsabile può incaricarsi della rilevazione e della comunicazione a GSE della misura, solo nel caso in cui l'impianto non immetta tutta l'energia elettrica prodotta in rete. Inoltre, i soggetti responsabili debbono comunque trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza;

Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la rilevazione dell'energia prodotta.

Le misure di produzione incentivata vengono comunicate, dal soggetto responsabile stesso o dal gestore di rete locale se il servizio è di sua competenza, attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo al link: https://applicazioni.gsel.it/GWA_UI/ con User ID e Password fornite dal GSE stesso. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

Cosa succede se il soggetto responsabile, incaricatosi della comunicazione delle misure mensili, non riesce a caricare nel portale web la misura di produzione incentivata?

Può capitare che il sistema non accetti la misura che il soggetto responsabile vuole comunicare, dovuto ad un superamento del valore soglia impostato per quello specifico impianto.

In questo caso il soggetto responsabile deve inviare all'indirizzo di posta elettronica chiarimenti.fotovoltaico@gse.it, una copia del registro di produzione giornaliera rilasciato dall'UTF, completo dei dati relativi alla lettura dell'ultimo giorno del mese n in questione e del mese n-1.

Il GSE, a valle del recepimento e della verifica della documentazione, provvederà ad un inserimento manuale della misura stessa.

47

Se per gli impianti di SSP incentivati con il Vecchio Conto Energia il Gestore di rete comunica solo la misura di produzione incentivata all'inizio del nuovo anno per l'anno precedente, cosa viene corrisposto al soggetto responsabile durante l'anno?

Al soggetto responsabile, in questo caso, vengono riconosciuti durante l'anno solare degli incentivi

bimestrali a titolo di acconto, calcolati secondo una producibilità stimata; ad inizio del nuovo anno, la misura di produzione incentivata annuale comunicata dal Gestore di rete, serve per calcolare il conguaglio di quanto pagato in acconto.

Per i primi due anni solari di esercizio, il GSE stima gli acconti bimestrali su una base di 1100 kWh/anno*kW di energia elettrica prodotta e consumata; per ogni anno successivo, la stima viene fatta sulla base dei dati effettivi di energia elettrica prodotta e consumata nell'anno precedente comunicata dal Gestore di rete.

Nel caso in cui i Gestori di rete, in qualità di Responsabili del servizio di misura, tardino nel comunicare le misure, il GSE provvederà ad erogare i relativi conguagli non appena i gestori di rete comunicano le misure dell'energia realmente prodotta.

Cosa deve fare un soggetto responsabile se vuole farsi carico di comunicare egli stesso le misure, avendo precedentemente incaricato il Gestore di rete?

Il soggetto responsabile deve inviare a GSE, a mezzo lettera raccomandata, una dichiarazione firmata nella quale dichiara di voler essere egli stesso il Responsabile dell'invio delle misure di produzione, allegando una copia della disdetta del contratto del servizio di misura stipulato con il Gestore di rete.

Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?

Come evidenziato in convenzione, il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento").

Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il pagamento dell'incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale, al superamento della soglia limite di 250 euro.

Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW il pagamento dell'incentivo viene effettuato a cadenza mensile al superamento della soglia limite di 500 euro.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario intestato al Produttore.

Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come produttore a fine anno all'UTF solo l'eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?

Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.

Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?

Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione, cioè quando il soggetto responsabile avrà la possibilità di stampare dal portale applicativo FTV-SR la copia in formato .pdf della convenzione controfirmata dal GSE, e sono retroattivi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

L'acquisto dell'impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?

Sì.

È possibile la cessione dei crediti?

Sì, La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione presente sul sito internet.

Quali requisiti deve avere l'atto di cessione dei crediti?

L'atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:

avvenire per la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
a favori di un unico cessionario;
essere stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
essere redatto utilizzando la modulistica messa a disposizione del GSE;
avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923;
venire notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
riportare in allegato la convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
in occasione della notifica al GSE, essere accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione.

Come deve essere comunicata l'eventuale cessione dei crediti?

La cessione dei crediti deve essere notificata al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o eventualmente a mezzo Ufficiale Giudiziario.

GSE comunica al cedente ed al cessionario di aver ricevuto l'atto di cessione dei crediti?

Sì, con apposita lettera raccomandata in cui comunica di avere ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti anche formali richiesti nella convenzione. Tale lettera viene inviata a entrambi i soggetti; nel caso in cui la cessione sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell'Accordo Quadro viene inviata solamente a quest'ultimo.

Può una cessione di credito non essere accettata dal GSE?

Sì. L'accettazione della cessione del credito da parte del GSE è condizionata al rispetto dei requisiti richiesti.

Esiste un testo standard di atto di cessione dei crediti?

Il GSE mette a disposizione all'interno della area "Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto" un documento in formato word disponibile all'interno della sezione Fotovoltaico > Cessione dei crediti fotovoltaico.

I requisiti minimi che l'atto di cessione del credito deve avere sono comunque previsti dalla Convenzione sottoscritta.

Vi è l'obbligo di comunicare al GSE la revoca del contratto di cessione dei crediti?

Sì, la revoca deve essere notificata dal cessionario congiuntamente al cedente. In caso contrario il GSE continuerà a pagare in favore del soggetto indicato nel contratto di cessione dei crediti. Il GSE mette a disposizione all'interno dell'area "Cessione crediti e Finanziamento Impianto" un documento in formato word che può essere preso come riferimento.

Quali requisiti deve avere la revoca dell'atto di cessione dei crediti?

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
essere sottoscritta da entrambe le parti;

essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;

essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

Può essere disposto un mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile)?

Sì, seguendo le stesse modalità richieste per la cessione del credito.

Il GSE mette a disposizione all'interno della area "Fotovoltaico > Cessione dei crediti fotovoltaico" un documento in formato word che può essere preso come riferimento.

Perché l'atto di cessione dei crediti deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio?

Il disposto dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra l'altro, che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ("relative a somme dovute dallo Stato") deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Cosa si intende per Accordo Quadro?

Il GSE sottoscrive un Accordo Quadro con gli Istituti finanziari che consente di avvalersi di modalità semplificate nelle procedure di comunicazione delle cessioni dei crediti effettuate dai titolari degli impianti fotovoltaici a favore degli istituti stessi.

Gli atti di cessione dei crediti, infatti, possono essere inoltrati a mezzo raccomandata A/R evitando l'invio a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Come stipulare l'Accordo Quadro?

L'Accordo Quadro, in duplice copia, deve essere compilato e firmato in calce; ogni singola pagina - compresi i relativi allegati - deve essere siglata.

La documentazione completa, attestante anche i poteri di firma, deve essere inviata al GSE che provvederà a restituire una copia dell'Accordo perfezionato con le previste firme e a trattenere l'altra copia.

Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l'erogazione degli incentivi?

Ai fini dell'erogazione dell'incentivazione, il Soggetto Responsabile dovrà:

1. accedere alla sezione "Convenzioni" del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (<https://applicazioni.gse.it>) utilizzando username e password già assegnati;
2. selezionare l'impianto per cui si sta richiedendo l'attivazione della relativa convenzione utilizzando l'apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell'incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica, o i riferimenti bancari del SR, l'applicazione consentirà di farlo);
3. dopo aver cliccato sul tasto "Dettagli" si potrà consultare il testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l'erogazione dell'incentivo, relativa all'impianto precedentemente selezionato;
4. se si dovessero rilevare delle anomalie o si volessero presentare delle osservazioni ai sensi dell'art. 10

bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, selezionare l'opzione "NO" e cliccare sul tasto "Conferma": si aprirà un'apposita scheda per le segnalazioni. Solo dopo la comunicazione del GSE al SR dell'avvenuta correzione dei dati o, se richiesto, dell'esito del riesame, si potrà proseguire con l'invio della Dichiarazione di accettazione (punto 5);

5. Per accettare il testo della convenzione selezionare l'opzione "SI" e cliccare il tasto "Conferma". Stampare e firmare la Dichiarazione di accettazione della convenzione, allegando una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza di tale allegato il GSE non potrà attivare la convenzione). Inviare la documentazione al seguente indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Viale M. Pilsudski 92 00197 - Roma, riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di accettazione della convenzione - Riferimento impianto n. *****".

6. Il GSE, dopo aver attivato il contratto, renderà disponibile, nella sezione "Convenzioni" del portale, il documento in formato elettronico della convenzione di spettanza dell'operatore recante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.

Il contributo è soggetto ad IVA?

No. Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante occorre premettere che l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto realizzi l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.

Il contributo è soggetto a tassazione diretta?

Ai fini dell'imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza qualora l'impianto venga utilizzato nell'ambito di una attività di impresa.

A tal fine l'Amministrazione finanziaria ha opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda se il soggetto percettore sia:

- persona fisica, ente non commerciale o condominio che non esercita attività di impresa, arte o professione;
- persona fisica ed associazione professionale che esercita attività di lavoro autonomo;
- persone fisica o giuridica che realizza l'impianto nell'ambito di una attività commerciale.

Come previsto dalla Circolare N° 46/E dell'Agenzia delle Entrate il GSE è tenuto ad effettuare la ritenuta del 4% prescritta dall'articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all'attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.

In linea generale si evidenzia che la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA, mentre rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l'impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa.

In tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto.

E' possibile rettificare il contenuto della scheda dati anagrafici riguardo all'assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto?

E' lo stesso Soggetto Responsabile che al momento della compilazione della scheda dati anagrafici dichiara

se il contributo è erogato in relazione ad un'attività dal cui esercizio deriva reddito d'impresa oppure no; per poter variare la posizione è necessario inviare una dichiarazione a mezzo A/R; per il rimborso di eventuali ritenute operate e versate all'Erario il Soggetto Responsabile potrà presentare un'istanza di rimborso all'Amministrazione Finanziaria competente ai sensi degli art.37 e 38 del DPR 602/73.

Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?

Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE, inserendo la richiesta tramite il portale WEB, nell'applicazione FTV-SR alla voce "Cambio di titolarità", successivamente alla registrazione del nuovo titolare nel portale.

In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno allegare alla richiesta il certificato di decesso del de cuius.

Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.

Il contributo deve essere fatturato?

No.

Chi è l'autoproduttore?

Ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs. 79/99 e ss.mm., "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"

Chi può accedere al titolo di autoproduttore?

Il soggetto responsabile di un impianto di potenza superiore a 3 kW, non integrato architettonicamente e che non aderisca al regime di Scambio sul posto, può avere riconosciuto l'incremento del 5% sulla tariffa "base" se autoconsuma su base annua almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto. In sintesi deve essere confermata la seguente relazione: energia utilizzata nell'anno di riferimento $\geq 0,7$ * energia prodotta nell'anno di riferimento.

Quale documentazione è necessaria per avere riconosciuto il titolo di autoproduttore?

1) In caso di impianto singolo (autoproduzione in loco):

- dichiarazione di consumo per l'anno di competenza presentata all'Agenzia delle Dogane.

2) In caso di impianti plurimi (autoproduzione su più siti anche intestati a società diverse di uno stesso gruppo):

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ([scarica fac-simile](#));
- dettaglio delle curve orarie cumulative per mese da inviare in formato excel;
- certificato di iscrizione alla camera di Commercio di ciascuna Società;
- Visura Camerale Ordinaria e Storica di ciascuna Società.

Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l'inserimento dei dati relativi all'impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti?

Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale

web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.

Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio?

È necessario utilizzare il portale del GSE (<https://applicazioni.gse.it/>), sottoscrivere l'applicazione FTV-SR, tramite la quale è possibile accedere nell'area preposta e compilare le apposite sezioni come indicato nella "Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web".

Nella richiesta di incentivo è stata abilitata la possibilità di inserire un impianto in multi sezione

Si ricorda che è inoltre possibile inserire nella medesima sezione relativa alla richiesta di incentivo, anche la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia, che dovrà essere inoltrata esclusivamente a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico.

Perché non è possibile stampare la convenzione relativa al conto energia?

Per procedere alla stipula della convenzione relativa al conto energia è necessario attendere che il soggetto responsabile abbia ricevuto la Comunicazione della tariffa incentivante. Pertanto sarà possibile procedere con la stampa della convenzione solo dopo l'invio da parte del GSE al soggetto responsabile di tale lettera. In caso contrario, anche dopo aver inserito e salvato le coordinate bancarie, il tasto di stampa della convenzione rimarrà disabilitato.

Il soggetto responsabile come può visualizzare le informazioni riguardo i pagamenti?

Il soggetto responsabile accedendo al portale è abilitato a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).

E' possibile variare le coordinate bancarie inserite nel portale al momento della convalida della convenzione del conto energia?

Sì, è possibile per il soggetto responsabile procedere autonomamente a questa rettifica, ma esclusivamente per le convenzioni che si trovano nello stato "In fase di stipula" e/o "Attiva". Per richiedere la variazione del conto corrente bancario da utilizzare per l'erogazione dei pagamenti relativi agli incentivi in conto energia, è necessario accedere all'area FTV-SR e selezionare la voce "Richiesta variazione dati bancari" dal menu disponibile. Si ricorda che, una volta salvato il modulo, è necessario procedere alla stampa e all'invio dello stesso, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, a mezzo raccomandata a/r al Gestore dei Servizi Energetici, GSE Spa, Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma.

E' possibile visualizzare le misure rilevate e monitorare i pagamenti in calcolo relativamente all'incentivazione in conto energia?

Sì, è possibile visualizzare le misure comunicate dal gestore di rete locale ed i relativi pagamenti accedendo al portale web Gse, selezionando dapprima l'applicazione FTV-SR, successivamente il decreto di appartenenza ed infine opzionando la voce "Gestione Misure" o "Visualizzazione Stato Pagamenti".

Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?

In generale i dati di istanza, convenzione e, successivamente, i dati relativi alla gestione amministrativa, sono visibili unicamente agli operatori del GSE che gestiscono le attività di scambio sul posto e all'Utente dello scambio.

In particolare i dati vengono conservati dal GSE nel rispetto del D. Lgs. 196/03.